

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 646 DEL 20/04/2023

### **O G G E T T O**

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA DI ONCOLOGIA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 642/23

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che sulla base delle valutazioni espresse da parte dei competenti servizi aziendali preposti a definire il fabbisogno aziendale, risulta necessario procedere all'assunzione di due dirigenti medici – disciplina di Oncologia, al fine di dare copertura a due posizioni lavorative vacanti. Precisato che l'acquisizione delle suddette posizioni lavorative è stata autorizzata dalla Regione Veneto, ai sensi delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 417/2022, nell'ambito del piano trimestrale assunzioni relativo al 3° trimestre 2022.

Dato atto che questa Azienda dispone di una graduatoria di concorso pubblico, approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 379 del 1° giugno 2022, consistente nella graduatoria di Medici specializzati (n. 3 candidati – graduatoria esaurita) e nella graduatoria di Medici specializzandi (n. 7 candidati – graduatoria utilizzata sino alla 1° posizione). Dato atto che dallo scorrimento della suddetta graduatoria a partire dal 2) candidato, sono pervenute le accettazioni da parte delle seguenti candidate collocate in 5° e 6° posizione (rispettivamente dr.ssa Benetti Beatrice e dr.ssa Montan Valentina), specializzande all'ultimo anno della Scuola di Formazione Specialistica di Anestesia e Rianimazione dell'Università di Padova.

Si ricorda, all'uopo, la normativa che riguarda l'assunzione dei candidati specializzandi, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 547 e successivi, così come modificata con Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 – c.d. Decreto Calabria (convertito nella Legge 25 giugno 2019 n. 60), con D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 – c.d. Decreto Milleproroghe anno 2020 (convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8), Con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dall'art. 4 ter del D. Legge 29/12/2022 n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe anno 2023) e dall'art. 14 del D.L. 30/03/2023 n. 34, che prevede quanto segue:

*comma 547. A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.*

*548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.*

*548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6,*

*primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali svolte, si applicano per quanto riguarda le aziende e gli enti del S.S.N., le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attivita' assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle universita'. La formazione pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis e' subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilita' di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.*

Vista che la Regione Veneto ha sottoscritto l'accordo con gli Atenei di Padova, Verona, Brescia, Ferrara e Milano Bicocca sottolineando che, come stabilito dalla L. n. 145/2018 l'assunzione degli specializzandi medici – da effettuarsi per gli studenti delle predette Università - avviene con l'inquadramento nella dirigenza medica e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, pari a n. 32 ore settimanali. L'attività formativa teorica, che è obbligatoria per lo specializzando ed è preordinata al

completamento del percorso di formazione, non è inclusa nel debito orario lavorativo di cui sopra.

Vista altresì la nota prot. n. 405008 del 15/09/2021, con la quale la Regione Veneto ha comunicato alle Aziende Ullss che, al fine di promuovere l'adesione allo schema di accordo contemplato dalla L. 30/12/2018 n. 145 (e consentire pertanto l'assunzione degli specializzandi inseriti nelle graduatorie separate della Regione Veneto) ha trasmesso a tutte le Università degli Studi lo schema di accordo stesso, invitando le Aziende Ullss – per agevolare la conclusione del procedimento – di avviare con l'Ateneo di riferimento ogni contatto preliminare che possa poi condurre all'adozione dell'atto finale, il quale, come previsto dalla norma, spetta alla Regione Veneto.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone di procedere all'utilizzo della graduatoria di Dirigente Medico - disciplina di Oncologia – *Medici specializzandi*, approvata da Azienda Zero con provvedimento n. 379 dell'1 giugno 2022 per l'assunzione della dr.ssa Benetti Beatrice e della dr.ssa Montan Valentina come di seguito indicato:

rapporto di lavoro a tempo determinato e impegno orario a tempo parziale (n. 32 ore settimanali), precisando che la durata dei predetti incarichi non potrà avere durata superiore alla durata residua dei corsi di formazione specialistica, come indicato dall'art. 1 comma 548-bis della Legge n. 145/2018.

Evidenziato che l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle candidate di cui trattasi sarà comunque subordinata al conseguimento dei relativi diplomi di specializzazione e verrà disposta previa adozione di separato provvedimento deliberativo.

Fatto presente, inoltre, che le assunzioni di cui al presente provvedimento saranno tenute in considerazione ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (approvato da questa Azienda con deliberazione n. 86 del 26/01/2023 – Adozione Definitiva).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### D E L I B E R A

1. di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico in qualità di Dirigente Medico - disciplina di Oncologia – *Graduatoria Medici specializzandi*, approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 379 del 1° giugno 2022 per l'assunzione di n. 2 candidate (dr.ssa Benetti Beatrice e dr.ssa Montan Valentina), con rapporto di lavoro a tempo determinato e impegno orario a tempo parziale (n. 32 ore settimanali), precisando che la durata dei predetti incarichi non potrà avere durata superiore alla durata residua dei corsi di formazione specialistica, come indicato dall'art. 1 comma 548-bis della Legge n. 145/2018;
2. di precisare che l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al punto 1. è subordinata:
  - all'esito delle visite mediche preassuntive;

- alla conseguente sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, con indicazione negli stessi della data di inizio dei rapporti di lavoro;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 55.731,04 annui (importo quantificato per rapporto di lavoro a tempo parziale per n. 32 ore sett.li), per ciascun dirigente, definita con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell'ente;
  4. di precisare che all'atto dell'assunzione dei candidati questa Azienda procederà a darne contestuale comunicazione all'Ateneo di afferenza come indicato nell'Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi approvato con D.G.R. n. 1890 del 17/12/2019;
  5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---